

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI STALLI DESTINATI  
ALLA FERMATA E SOSTA DEI MEZZI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELLA  
LINEA AEROPORTO BERGAMO – MILANO**

---

Con il presente Regolamento, a decorrere dal 01.01.2019, SACBO Spa, Gestore Aeroportuale, intende disciplinare le modalità di utilizzo degli stalli destinati all'esercizio della linea di collegamento Aeroporto di Bergamo Orio al Serio – Milano, fra i titolari di autorizzazione rilasciata dalla Regione Lombardia per la gestione dell'attività di trasporto passeggeri a mezzo bus per la linea sopra descritta.

**Visti:**

- La Legge n. 21 del 15 gennaio 1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” che disciplina l'attività di collegamento a mezzo bus con gli aeroporti;
- Gli artt. 3 e 28 della L.R. 6/2012 E S.M.I. “Disciplina del settore dei trasporti”;
- Il Regolamento Regionale 27 ottobre 2015, n. 8 “Disciplina dei servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale”;
- L'ordinanza ENAC n. 3/2018 “Disciplina della circolazione lato città Aeroporto di Bergamo” con la quale viene regolato l'accesso alla corsia preferenziale ed agli stalli bus dedicati al servizio, nonché il divieto “di svolgere attività commerciali non consentite, tese al procacciamento di clienti e aventi la finalità di indirizzare, con criteri di preferenza, i passeggeri in arrivo verso i servizi di trasporto autorizzati”.

**Premesso che:**

- L'art. 3 comma 1 lett. d) del citato Regolamento prevede che ai fini dell'esercizio del servizio, il soggetto che intende avviare l'attività deve ottenere da parte degli Enti competenti il nullaosta, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, sul percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea proposto;

**Considerato che:**

- SACBO S.p.A. è stata autorizzata a realizzare e a gestire, in forza della legge 27 dicembre 1975 n. 746 e successivo D.M. 11 febbraio 1976, della Convenzione sottoscritta con ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) il 1° marzo 2002, l'aeroporto civile di Orio al Serio al quale la citata legge riconosce natura privata.
- Tale regime, prorogato fino al 7 gennaio 2042 dalla soprarichiamata Convenzione, è stato confermato dall'art. 694 del d.lgs. n. 96 del 2005 (recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione).
- SACBO S.p.A. ha ottenuto in data 22 dicembre 2016 la certificazione n. IT.ADR.0003 per l'Aeroporto di Orio al Serio – Bergamo in conformità ai requisiti fissati dal Regolamento Europeo n. 139/2014;
- L'art. 3 comma 3 del citato Regolamento Regionale prevede che gli enti proprietari o i soggetti gestori delle aree di fermata. In ragione delle rispettive competenze, sono

tenuti ad assegnare i relativi stalli, anche a titolo oneroso, secondo criteri predeterminati, trasparenti e non discriminatori anche nel rispetto del principio di rotazione;

- SACBO S.p.A. in quanto ente gestore è competente ad individuare, sulla base delle valutazioni che tengono conto delle esigenze viabilistiche e di sicurezza della circolazione, gli spazi da destinare agli stalli di fermata dei servizi di collegamenti aeroportuali autorizzati da regione Lombardia ai sensi dell'art. 3 della L.R. 6/2012 e s.m.i.;
- SACBO S.p.A. intende disciplinare le modalità di utilizzo degli spazi in oggetto attraverso forme di rotazione che non determinino alcun impatto negativo sulla circolazione e viabilità circostanti;
- In particolare il principio della rotazione deve avvenire secondo principi trasparenti e non discriminatori attraverso l'individuazione di spazi delimitati e numerati, nei quali consentire la fermata esclusiva dei veicoli adibiti al servizio in questione;
- Il presente Regolamento potrà essere oggetto di modifica a seguito di disposizioni obbligatorie e vincolanti provenienti da autorità a ciò titolate;

Tutto ciò premesso, che diviene parte integrante del presente Regolamento, si determina quanto segue:

1. **Oggetto:** Disciplina dell'utilizzo degli spazi aeroportuali ad uso stalli, necessari per lo svolgimento del servizio di trasporto passeggeri a mezzo bus per la linea Aeroporto di Bergamo Orio al Serio – Milano.
2. **Spazi:** Al fine esclusivo e strumentale dell'organizzazione e gestione del servizio di trasporto di cui al precedente punto 1), SACBO consente l'utilizzo presso l'aerostazione, area land side zona arrivi, dei seguenti spazi: numero 3 (tre) banchine in area arrivi composte ciascuna da due stalli, come individuate sulla planimetria allegata (Allegato 1), contraddistinte con i numeri 2 (due), 3 (tre) e 4 (quattro).
3. **Modalità di utilizzo:** Per l'utilizzo degli spazi indicati al punto 2) viene applicato, in attuazione del Regolamento Regionale n. 8/2015, il criterio della rotazione degli stalli, con cadenza settimanale. I tre Operatori autorizzati si alterneranno settimanalmente negli stalli adibiti al servizio (n. 2-3-4) a partire dalla settimana n. 1 dell'anno con ordine di rotazione secondo il seguente schema:

SETTIMANA	STALLO 2	STALLO 3	STALLO 4
1	OPERATORE A	OPERATORE B	OPERATORE C
2	OPERATORE B	OPERATORE C	OPERATORE A
3	OPERATORE C	OPERATORE A	OPERATORE B

Lo schema di rotazione si ripete a partire dalla settimana n. 4 dell'anno con il medesimo ordine per le settimane successive.

Al fine di stabilire l'ordine di rotazione tra gli Operatori Affidatari si procederà attuando il medesimo cadenzato stabilito dal Comune di Milano per gli stalli posizionati presso la Stazione Centrale. SACBO si riserva, in ogni caso, la facoltà, ad insindacabile giudizio, di procedere in qualsiasi momento a stabilire l'ordine di rotazione, applicando in seduta pubblica il criterio del sorteggio.

Per quanto attiene il servizio di vendita dei biglietti in corrispondenza delle banchine, la vendita è consentita solamente nell'apposita area delimitata da segnaletica orizzontale. Al personale operativo presente per assistere i passeggeri nelle operazioni di carico e scarico dei bagagli e per la salita e discesa dai bus, è consentito unicamente il posizionamento nello spazio della banchina.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra riportate nonché il divieto previsto dalle ordinanze ENAC "di svolgere attività commerciali non consentite, tese al procacciamento di clienti e aventi la finalità di indirizzare, con criteri di preferenza, i passeggeri in arrivo verso i servizi di trasporto autorizzati", comporterà l'applicazione di penali definite nei contratti commerciali di affidamento.

4. **Requisiti, rispetto delle disposizioni vigenti e operatività del servizio:** Il rapporto tra i singoli Operatori e SACBO sarà regolato da appositi contratti commerciali di affidamento. Per tutta la vigenza contrattuale, gli Operatori che effettuano il servizio in oggetto, dovranno essere in possesso dell'apposita autorizzazione Regionale, nonché di ogni ulteriore permesso o autorizzazione necessaria allo svolgimento dell'attività. Gli Operatori si impegnano al rispetto di tutte le normative vigenti in ambito aeroportuale ed alle disposizioni che dovessero essere emanate in futuro dalle Autorità competenti. Si impegnano altresì, con criteri di trasparenza e pubblicità, ad informare i passeggeri sugli orari delle corse, il luogo delle fermate, i prezzi dei biglietti. L'operatività del servizio dovrà essere garantita 365 giorni all'anno con rispetto degli orari delle corse, salvo eventuali variazioni approvate da Regione Lombardia e prontamente comunicate agli utenti.
5. **Publicità:** Il presente regolamento verrà pubblicato sul sito istituzionale SACBO e ne verrà data apposita comunicazione a Regione Lombardia ed ENAC, nell'ambito delle rispettive competenze. Informativa e copia del regolamento verrà trasmessa anche agli Operatori autorizzati all'esecuzione del servizio.
6. **Privacy:** Il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della Procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, secondo le disposizioni del D. Lgs.196/2003 (Codice Privacy), del D. Lgs.101/2018 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR"), nonché ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali applicabili al servizio in esame.

SACBO SPA

Allegati:

Planimetria stalli (allegato 1);